

News per i Clienti dello studio

N. 1
Del 31 gennaio 2014

Ai gentili clienti

Loro sedi

Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:

- **Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità per il 2014;**
- **Modello Iva 2014.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Enrico Calabretta

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014 di cui riassumiamo in sintesi le principali novità fiscali. (La legge di stabilità 2014 è stata peraltro già parzialmente integrata dal decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013)

IUC: imposta unica comunale - Dal 2014 la nuova imposta unica comunale (IUC) incorporerà IMU, Tasi e Tari.

La IUC si basa:

- sul possesso di immobili (natura e valore degli stessi);
- sulla fruizione dei servizi comunali.

Come già anticipato la IUC ingloba l'IMU, una componente riferita ai servizi comunali indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e una componente riferita alla tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell'utilizzatore.

Le aliquote dei tributi locali dovranno essere deliberate dai Comuni ma è previsto che per ciascuna tipologia di immobile la somma dell'aliquota TASI e dell'aliquota IMU non possa superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (0,6% sulle abitazioni principali e 1,06% sugli altri immobili). Sulle abitazioni principali per il 2014 il tetto massimo della somma delle due componenti non potrà superare lo 0,25%.

La TARI sarà dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Non sono inoltre assoggettati alla TASI i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori (che dovranno però dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente).

Parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi - L'IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sarà deducibile da IRES e IRPEF nella misura del 30% (in via transitoria) per l'anno d'imposta 2013 e del 20% a decorrere dal 2014. Resta l'indeducibilità ai fini IRAP.

Rivalutazione beni d'impresa – Viene riproposta, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni d'impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua

assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è onerosa: l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni sarà fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, anche solo parzialmente, versando un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.

Le imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Limite alle compensazioni d'imposta – A decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per l'IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l'obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.

Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il D.L. n. 35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo alla compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).

Divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione – Non potranno più essere pagati in contanti gli affitti, con la sola eccezione dei canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità “tracciabile”.

Proroga Ecobonus - La detrazione IRPEF 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia e quella del 65% per i lavori di risparmio energetico sono prorogate per tutto il 2014. Nel 2015 la detrazione 50% si ridurrà al 40%, fino a ritornare alla detrazione 36% nel 2016 con limite di spesa a 48mila euro. La detrazione 65% si ridurrà al 50% dal 2015.

Anche la detrazione IRPEF 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A e A+ per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha chiarito che la detrazione vale anche nel caso in cui l’importo sia superiore al valore della ristrutturazione immobiliare per la quale si sia usufruito della relativa detrazione.

Rottamazione cartelle esattoriali – Sarà possibile pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, a condizione, ossia che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Sono escluse da questa agevolazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata si applica invece anche agli avvisi di accertamento esecutivo.

Imposta di bollo – A decorrere dal 2014 sale dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre aumenta la soglia massima dell’imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.

Web Tax – Dovranno dotarsi di partita IVA italiana tutti gli operatori internet che svolgono attività di advertising online. La disciplina è controversa ed è stata adottata dal legislatore italiano unilateralmente e senza interpellare ufficialmente le istituzioni europee; meriterà quindi successivi approfondimenti. Il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha peraltro rinviato l’entrata in vigore della web tax al 1° luglio 2014.

Bonus bebè 2014 – Viene rifinanziato il “bonus bebè” per bambini nati o adottati per l’anno 2014 in famiglie residenti a basso reddito.

Pensioni: contributo di solidarietà e divieto cumulo – Le “pensioni d’oro” sopra i 90 mila euro saranno assoggettate ad un contributo di solidarietà del 6% che sale al 12% per le pensioni sopra i 130 mila e al 18% per quelle sopra i 193 mila euro.

È previsto un tetto massimo di 300 mila euro sui redditi da pensione dei dipendenti pubblici e di coloro che percepiscono vitalizi anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive (fatti salvi i contratti in corso).

Aliquote Inps Gestione separata 2014 - La legge di stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata Inps per il 2014 e gli anni successivi.

Per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati, e quindi:

- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio;

le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà invece applicata con le seguenti aliquote:

- Soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%.

MODELLO IVA 2014

Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 sono stati approvati per l'anno d'imposta 2013 il modello di dichiarazione IVA/2014 e il modello IVA BASE/2014. Si ricorda che il modello Iva 2014 deve essere presentato **entro il 30.09.2014**, e che il versamento del saldo Iva 2013 (risultante dal mod. Iva 2014) dovrà avvenire **entro il 17.03.2014 oppure secondo le scadenze di Unico 2014 con la maggiorazione dello 0,40%**. Di seguito si illustrano le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2014.

Iva base 2014

Con riferimento al modello Iva base va ricordato che lo stesso non è altro che una versione semplificata di quello ordinario che può essere utilizzato in alternativa a quest'ultimo da determinati contribuenti. Inoltre, tale modello può essere presentato anche in via autonoma.

Soggetti che possono utilizzare il modello Iva base

Soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall'art. 34 per gli agricoltori o dall'art. 74 ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'art. 34 bis;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, eccetera);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Soggetti che non possono utilizzare il modello Iva base

- Soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

- soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
- curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73.

Quadro/rigo	Novità modello Iva base 2014
VE	<ul style="list-style-type: none">• È stato inserito il nuovo rigo VE23 prevedendo le operazioni effettuate con l'applicazione della nuova aliquota Iva ordinaria del 22% (con effetto 1° ottobre 2013).
VF	<ul style="list-style-type: none">• È stato inserito il nuovo rigo VF12 prevedendo gli acquisti effettuati con la nuova aliquota Iva ordinaria del 22% (con effetto 1° ottobre 2013).
VL40	<ul style="list-style-type: none">• Sono state aggiornate le indicazioni contenute all'interno delle istruzioni riguardanti tale rigo precisando che in tale rigo deve essere indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della Legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
VX	<ul style="list-style-type: none">• Le istruzioni, con riferimento al quadro VX precisano il nuovo limite di 700.000 euro previsto con effetto 1° gennaio 2014 per le compensazioni orizzontali.

Dichiarazione Iva 2014 (modello ordinario)

Così come anticipato dal comunicato stampa di luglio 2013 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate è stato eliminato il modello Iva 26LP che doveva essere utilizzato per il riepilogo delle liquidazioni periodiche delle società partecipanti alla procedura dell'Iva di gruppo. Tale modello doveva essere poi presentato all'agente della riscossione, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, insieme ad un esemplare sottoscritto del prospetto Iva 26PR nonché alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate.

Quadro/rigo	Novità modello Iva 2014 (ordinario)
VE	<ul style="list-style-type: none">• È stato inserito il nuovo rigo VE23 prevedendo le operazioni effettuate con l'applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria del 22% (con effetto 1° ottobre 2013).• È stato ampliato il contenuto del rigo VE39 prevedendo l'indicazione delle operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, dal 1° gennaio 2013 è stato ampliato l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini Iva, limitato fino al 31 dicembre 2012, alle sole prestazioni di servizi di cui all'art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972, rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro della Ue. Ne consegue che dal 1° gennaio 2013 sono oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato della Ue ovvero nei confronti di soggetti extra Ue. Inoltre, dal 1° gennaio 2013 anche le prestazioni prive del presupposto della territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione, concorrono alla realizzazione del volume d'affari, tenendo presente che così come disposto dalla Legge di Stabilità 2013, l'aumento del volume d'affari non incide sul plafond degli esportatori abituali.
VF	<ul style="list-style-type: none">• È stato inserito il nuovo rigo VF12 prevedendo gli acquisti effettuati con la nuova aliquota Iva ordinaria del 22% (con effetto 1° ottobre 2013).

VL40	<ul style="list-style-type: none">• Sono state aggiornate le indicazioni contenute all'interno delle istruzioni riguardanti tale rigo precisando che in tale rigo deve essere indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad esempio utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della Legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
VO	<ul style="list-style-type: none">• Nella sezione 1, rigo VO10, è stata prevista una nuova casella a seguito dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2013. Più nel dettaglio è stata prevista la possibilità di esercitare l'opzione ovvero la revoca per la tassazione nel Paese di destinazione relativamente alle cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili a favore di soggetti privati residenti in Croazia.

È opportuno ricordare che così come accadeva per gli altri anni, all'interno di tutti i modelli di dichiarazione gli importi dovranno essere riportati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Compensazione orizzontale dei crediti Iva

Si ricorda che, allo scopo di contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti Iva inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'art. 10 del D.L. n. 78/2009 (convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102) aveva introdotto un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui dovevano attenersi i contribuenti che volessero effettuare compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10.000 euro annui.

Tale disposizione normativa stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2010 (tale precisazione è stata fornita dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009) la compensazione dei crediti Iva per oltre 10.000 euro annui non poteva avere luogo se non a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o dell'istanza infrannuale Iva (modello TR), utilizzando necessariamente gli appositi servizi telematici forniti dall'Amministrazione finanziaria. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva annuale da utilizzare in

compensazione risultasse superiore a euro 15.000, era obbligatorio richiedere l'apposizione del visto di conformità o l'attestazione del revisore contabile, relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito Iva.

Attenzione

A decorrere dal 1° aprile 2012 (sul punto si veda il provvedimento 16 marzo 2012, prot. 2012/40186 “Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16”) la compensazione orizzontale (quindi, la compensazione verticale, per meglio dire Iva da Iva, non subisce limitazioni) dei crediti Iva per oltre 5.000 euro annui (prima era prevista la soglia di 10.000 euro) non può avere luogo se non a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti dall'Amministrazione finanziaria. Invece, come prima, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva **oltre la soglia annua di 15.000 euro** devono presentare la dichiarazione Iva dalla quale emerga il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 9, comma 2 del D.L. 35/2013, a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione orizzontale fissato fino al 2013 in circa 516.000 euro previsto dall'art. 34 comma 1 della Legge 388/2000.

Comunicazione dati Iva 2014

Con riferimento alla Comunicazione dati Iva 2014, il Provvedimento 15 gennaio 2014, n. 4877/2014, è intervenuto unicamente sulle istruzioni considerate le novità apportate all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 a seguito della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Infatti, dal 1° gennaio 2013, vi è l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/1972 emesse nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della Ue ovvero in un Paese extra-Ue. Inoltre, tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari. Sul punto le nuove istruzioni al modello di comunicazione dati Iva 2014 stabiliscono che tali operazioni, ancorché escluse da Iva, dovranno essere inserite all'interno del rigo CD1 (operazioni attive), campo 1.

Si ricorda che la circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E aveva chiarito che allo scopo di non presentare la Comunicazione dati Iva entro il 28 febbraio p.v., è possibile inviare la dichiarazione Iva in forma autonoma a decorrere dal 1° febbraio p.v., ancorché la stessa chiuda con un debito Iva; ne consegue, così come era avvenuto l'anno scorso, che è consentito anticipare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma senza rispettare il più ampio termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione unificata. Va da sé che in tal caso la dichiarazione Iva dovrà essere presentata entro

l'ultimo giorno del mese di febbraio. Tale semplificazione esonera l'invio della Comunicazione dati Iva, però nel caso in cui il contribuente chiuda la dichiarazione con un debito Iva dovrà versare l'importo dovuto entro il 16 marzo (quindi, non entro il 16 giugno). Al riguardo si fa presente che, in tal caso, sarà possibile rateizzare le somme dovute da tale data maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

IN BREVE

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973 e art. 1 D.P.R. n. 695/1996

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ricavi 5.164.568,99 euro - rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.